



Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013
 “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico
 che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”

Ordinanza N. 3 del 26 agosto 2013

“Adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013, del piano dei primi interventi e misure urgenti”

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e *1bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, stanziando, per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, risorse pari ad euro 3 milioni;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDCP) n.102 del 5 luglio 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”, adottata previa intesa con la regione Toscana, per assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico, con la quale il prof. Giovanni Menduni è nominato Commissario delegato;

VISTO l'articolo 1, della OCDCP predetta, che stabilisce, al comma 3, che “il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

- a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il Commissario delegato inoltre è autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione dei beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e, d'intesa con le amministrazioni competenti, dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- c) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità, ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;



IL MAGISTRATO ADDETTO

1 374

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

VISTO, in particolare, il comma 5 del sopra citato articolo 1, laddove si legge che il Commissario delegato predisporre entro dieci giorni dall'emanazione dell'Ordinanza un piano di primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa;

VISTA la nota protocollo n. 11340/34.16.07/23 del 12 luglio 2013, della direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana del Ministero per i Beni e per le attività culturali e il turismo, relativa all'intesa per interventi su beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e all'individuazione dell'Unità di crisi – Coordinamento Regionale (UCCR) Toscana, istituita con DDR 425 del 28 giugno 2012;

VISTA la nota Prot. OCDPC/3 del 19 luglio 2013, con la quale il Commissario delegato provvedeva a sottoporre per autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile la proposta di piano predisposta, ai sensi del suddetto articolo 1, al 16 luglio 2013;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.108 del 24 luglio 2013, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara", adottata previa intesa con la regione Toscana, per determinare il compenso da riconoscere al Commissario delegato e apportare alcune modifiche e integrazioni alla sopra menzionata OCDPC n. 102/2013, al fine di consentire il rapido espletamento di tutte le iniziative finalizzate al ritorno all'ordinario;

PRESO ATTO che, con nota Prot. SIV/0046667 del 5 agosto 2013, lo stesso Capo del Dipartimento ha approvato il piano a condizione che sia integrato dalle tabelle inerenti agli interventi lettera a), b) e c) del comma 3, articolo 1 dell'Ordinanza in epigrafe, secondo le modalità contenute al comma 5 dello stesso articolo;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il Commissario delegato, con nota Prot. OCDPC/22 del 6 agosto 2013, ha provveduto alla trasmissione delle integrazioni richieste;

OSSERVATO che, per un mero errore materiale, dal quadro economico provvisorio riportato a pagina 10 del Piano, la cifra relativa agli interventi di somma urgenza a carico dei comuni, erroneamente trascritta in euro 172.675,00, somma invece (come correttamente risulta nel dettaglio di Tabella 6) euro 122.675,00, che l'importo provvisorio complessivo risulta così ridotto a euro 2.069.083,06 come segnalato al Capo del Dipartimento della Protezione civile con nota del Commissario Prot. CDOCDPC/43 del 26 agosto 2013;

TENUTO CONTO che il piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 della OCDPC 102/2013, sempre previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

CONSIDERATO che le numerose repliche che si susseguono tuttora con notevole frequenza, alcune delle quali di magnitudo superiore a 3, continuano ad indurre in diffuso stato di apprensione nella popolazione interessata;

CONSIDERATO ALTRESÌ che sono tuttora in corso gli accertamenti e le verifiche in ordine ai danni segnalati sugli edifici pubblici e privati in un quadro che va continuamente aggiornandosi e precisandosi;

RITENUTO pertanto necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico in oggetto;

CONSIDERATO che, così come comunicato con nota prot. MEF RGS 60105 del 12 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha disposto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'OCDPC 102/2013, l'apertura della contabilità speciale n. 5769, "COMM.DELEG.OCDPC 102-2013", intestata al Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 518 del 28 giugno 2013 "DPGR 120 del 25 giugno 2013. Individuazione dei comuni colpiti e primo stanziamento di risorse", laddove provvede all'individuazione dei comuni colpiti e opera un primo stanziamento di euro 500.000,00 destinato a un primo rimborso delle spese di cui all'articolo 4 DPGR n. 24/R/2008, disposte dagli enti locali per la messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee e per i contributi per la loro autonoma sistemazione, prenotando il finanziamento sul Capitolo 11042 del bilancio regionale 2013;

RITENUTO di stabilire i limiti entro i quali sono riconosciuti gli oneri di massima, rinviando ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e liquidazione degli interventi provvisori di cui trattasi;

VISTO l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e successive modificazioni, con il quale si dispone sullo stato di emergenza e i poteri d'ordinanza;

VISTO l'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera *c-bis*) - introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, articolo 2, comma 2 *septies* - secondo il quale sono da assoggettare a controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (adesso del Capo del Dipartimento della Protezione civile, così come previsto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100), emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della predetta legge 225/1999;

CONSIDERATO che, in data 14 agosto 2013, ai fini dell'assoggettamento al controllo di cui al precedente capoverso, si provvedeva alla consegna alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 agosto 2013;

VISTA la nota prot. n. 5378 del 19 agosto 2013, con la quale la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana restituiva l'Ordinanza in quanto, risultando carente in relazione ad alcuni punti del dispositivo, necessitava di ulteriori chiarimenti e documentazione;

CONSIDERATA la necessità di apportare al provvedimento integrazioni e modifiche che, senza alterare la sostanza del dispositivo, eliminino refusi e errori di scrittura conferendo maggior chiarezza, comprensibilità ed organicità alle disposizioni;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", e in particolare il Capo III "Norme in tema di protezione civile";

Tutto ciò visto e considerato,



DISPONE

- 1 Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, il "Piano dei primi interventi e misure urgenti" - integrato con le tabelle di dettaglio degli elementi essenziali identificativi di cui al comma 5 - predisposto a seguito dell'evento sismico che, il 21 giugno 2013, ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, così come in allegato alla presente ordinanza, sotto la lettera "A".
- 2 Che il Piano di cui al punto precedente, contiene, nelle Tabelle n. 1, n. 3 e n. 4, spese per euro 184.048,26, euro 35.107,88 ed euro 24.775,52, sostenute dagli enti per l'attuazione degli interventi di soccorso necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), alle quali si provvede a valere sulle risorse individuate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, nel limite di euro 3.000.000,00.
- 3 Che il Piano di cui al punto 1 della presente Ordinanza, contiene, nelle Tabelle n. 5 e n. 6, spese per euro 355.277,40, per somme urgenze, avviate, in corso o concluse al 16 luglio 2013, disposte dai sindaci dei Comuni colpiti dall'evento e spese per euro 50.000,00 per somme urgenze disposte dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara, per interventi di cui all'articolo 1, comma 3 lettere b) e c), alle quali si provvede a valere sulle risorse individuate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, nel limite di euro 3.000.000,00.
- 4 Che le tabelle di cui al paragrafo "Edifici di culto e beni culturali (Art. 1, comma 6)" del piano di cui al punto 1 e allegate allo stesso come parte integrante, hanno il solo scopo di identificare i beni danneggiati oggetto dell'intesa di cui appunto dell'art. 1, comma 6 della citata Ordinanza CDPC. Sugli edifici segnalati, si dovrà difatti agire con tecniche e modalità di intervento da definire puntualmente con il soggetto competente alla loro tutela. Gli importi sono esclusivamente indicati per tali finalità. I singoli interventi, una volta valutatane l'aderenza all'ambito dell'Ordinanza, sono portati ad approvazione nelle successive integrazioni e rimodulazioni del Piano.
- 5 Che, per un mero errore materiale, dal quadro economico provvisorio riportato a pagina 10 del Piano inviato per l'approvazione, la cifra relativa agli interventi di somma urgenza a carico dei comuni, erroneamente trascritta in euro 172.675,00, somma invece (come correttamente risulta nel dettaglio di Tabella 6) euro 122.675,00, che l'importo provvisorio complessivo risulta così ridotto a euro 2.069.083,06 come segnalato al Capo del Dipartimento della Protezione civile con nota del Commissario Prot. CDOCDPC/43 del 26 agosto 2013;
- 6 Che l'importo indicato in corrispondenza di ciascun intervento rappresenta una stima massima degli oneri finanziari previsti, così come stabilito all'articolo 1, comma 5, dell'OCDPC 102/2013.
- 7 Di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli stimati ed autorizzati saranno a carico dei soggetti attuatori.
- 8 Di stabilire che la liquidazione, da rinviare a successive ordinanze commissariali, a seguito di approvazione della rendicontazione e trasmissione da parte dei soggetti attuatori della necessaria documentazione, sarà effettuata con le somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5769, "COMM.DELEG.OCDPC 102-2013", intestata al Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze.
- 9 Di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi unitari superiori a quelli previsti dai vigenti prezziari, i soggetti attuatori degli interventi provvederanno



sulla base dei prezzi regionali, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ad altri prezzi ufficiali, in particolare a quello del Provveditorato alle OO.PP. Compartimentale Toscana e Umbria del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

- 10 Che nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, si provvederà con l'assenso dell'Unità di crisi – Coordinamento Regionale (UCCR) Toscana, istituita con DDR 425 del 28 giugno 2012.
- 11 Di inviare la presente ordinanza alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il controllo preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*) della legge n. 20/1994. L'ordinanza acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 340/2000, così come modificato dal comma *2-septies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
- 12 Che, successivamente all'acquisizione dell'efficacia, la presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Commissario delegato, all'indirizzo www.sismapuane.it, nell'apposita area "Amministrazione trasparente", anche ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 13 Che dell'adozione della presente ordinanza è data contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Giovanni Menduni)



Allegati:

- A "Piano dei primi interventi urgenti" (articolo 1, comma 5, OCDPC n. 102 del 5 luglio 2013) con il dettaglio degli elementi essenziali identificativi